

UNIONE RUBICONE E MARE

Provincia di Forlì-Cesena

REGOLAMENTO

**PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER
MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE DI ENTI,
ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI
OPERANTI IN CAMPO SOCIALE**

Approvato con Delibera di Consiglio Unione n. 26 del 09/11/2015

Art. 1

L'Unione Rubicone e Mare – di seguito denominata Unione - finanzia annualmente progetti presentati da Gruppi, Organizzazioni, Enti e Associazioni aventi per fine lo sviluppo di iniziative in campo sociale e che progettino attività di rilevanza sociale e di pubblico interesse, di studio e ricerca, di formazione, di documentazione, di aggregazione che concernono la conoscenza dei fenomeni, la prevenzione o l'eliminazione delle situazioni determinanti stati di bisogno, disagio ed emarginazione. Tali finanziamenti sono attribuiti nei limiti consentiti dalle norme vigenti.

Possono presentare richiesta di contributo a progetto le Associazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale che operano in ambito solidaristico, gli Statuti delle quali riportino espressamente i seguenti principi:

1. Gratuità,
2. Volontariato,
3. assenza di scopo di lucro,
4. democraticità della struttura.

e che, ancorché non iscritte negli Albi Comunali, Provinciale e Regionale del Volontariato, delle Associazioni di Promozione Sociale e/o in altri registri di pubblica evidenza, abbiano sede legale o siano attivamente operative sul territorio dei Comuni aderenti all'Unione e siano formalmente e regolarmente costituite.

I soggetti di cui al primo comma del presente articolo, e come meglio esplicitato ai successivi articoli, attraverso la realizzazione dei progetti di cui al presente Regolamento, concorrono:

- alla promozione del principio di sussidiarietà orizzontale,
- alla valorizzazione del territorio in termini di positiva ricaduta e di promozione del benessere sociale della comunità locale.

Art. 2

Il contributo richiesto non potrà superare l'80% della spesa complessiva. Il progetto dovrà, per contenuti e finalità, essere coerente con l'oggetto sociale e lo Statuto vigente dell'Associazione proponente e con quanto stabilito al successivo art. 7.

Art. 3

Ogni anno la Giunta dell'Unione individua le risorse e stabilisce gli indirizzi, le priorità per la concessione e i criteri di quantificazione dei contributi mettendone a conoscenza gli interessati tramite apposito bando, che fissa anche i termini presentazione delle richieste.

I richiedenti dovranno presentare progetti relativi alla realizzazione delle attività di cui al primo comma sulla base delle indicazioni contenute in tale bando.

Il contributo viene erogato dal Responsabile del Settore competente in base a quanto stabilito annualmente dall'Unione. L'Unione dovrà chiedere all'organizzazione copia dei documenti giustificativi delle spese.

Art. 4

Possono essere accolte domande di contributi per attività o interventi non prevedibili entro il termine stabilito dal bando nei limiti della residua disponibilità dei bilanci comunali, impiegando i criteri di valutazione prestabiliti.

L'Unione rimane estranea a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisce fra persone, enti, associazioni, organizzazioni nei confronti di soggetti terzi fornitori di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

L'Unione non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti dell'Unione la quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitano di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte, e a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

La concessione dell'intervento è vincolato all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Art. 5

Gli Enti, le Associazioni e le Organizzazioni che ricevono contributi da parte dell'Unione per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e dai mezzi coi quali effettuano pubblici annunci e promozioni delle iniziative suddette, che le stesse vengono realizzate con il concorso dell'Unione.

Il patrocinio da parte dell'Unione per manifestazioni, iniziative, progetti deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e può essere concesso dal Presidente. La concessione può comportare, su richiesta dell'interessato, un beneficio economico a titolo di partecipazione alle spese di promozioni fino ad importo massimo stabilito dalla Giunta. Tale importo può essere modificato periodicamente dalla Giunta stessa.

Art. 6

Di norma, i contributi, sulla base delle risorse previste annualmente negli appositi capitoli di spesa, vengono erogati secondo i seguenti criteri di valutazione:

- a) congruenza dei progetti rispetto agli indirizzi ed alle azioni del Piano Sociale per il benessere e la salute,
- b) raccordo con altri soggetti del territorio che perseguono finalità di promozione sociale e di sviluppo di processi di autonomia individuale e di comunità ed in particolare:
 - *In via prioritaria, associazioni, enti, gruppi che abbiano sede e svolgano la loro prevalente attività in uno o più Comuni dell'Unione;*
 - *In forma residuale associazioni, enti e gruppi che non abbiano sede ma svolgano la loro prevalente attività nei Comuni dell'Unione;*
- c) ambito territoriale di realizzazione dell'iniziativa attribuendo maggior valore a quelle iniziative che coinvolgono più Comuni dell'Unione.

d) numero potenziale dei partecipanti all'iniziativa, attribuendo maggior valore alle iniziative che coinvolgono più persone.

Art. 7

Fatto salvo quanto previsto al precedente art.6, l'Unione concede sostegno finanziario a progetti di rilevanza sociale, di studio e ricerca, di documentazione, di formazione e di aggregazione che riguardino le seguenti aree:

- Area delle responsabilità familiari,
- Area dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza,
- Area della disabilità,
- Area anziani,
- Area immigrazione,
- Area dell'esclusione sociale e delle nuove povertà.

E' data inoltre facoltà di prevedere ulteriori benefici, sentiti i Comuni interessati, comunque suscettibili di valutazione economica, consistenti in:

- agevolazioni tariffarie,
- concessione di spazi, allestimenti, supporto organizzativo, quali impiego di tecnici od operai comunali,
- patrocinio, consistente nel riconoscimento morale concesso dall'Unione a manifestazioni, iniziative e progetti proposti e realizzati da terzi, deve essere richiesto al Presidente tramite l'Assessorato alle Politiche Sociali, dal soggetto promotore od organizzatore almeno 30 giorni prima che la manifestazione abbia luogo. I singoli cittadini possono presentare domanda di patrocinio solo in veste di promotori od organizzatori di iniziative di pubblico interesse in ambito sociale.

Art. 8

Il responsabile del settore dovrà emettere il bando pubblico rivolto alle organizzazioni operanti in campo sociale, che fissi i requisiti e le modalità di presentazione delle richieste di contributo, nel rispetto dei seguenti principi:

- pubblicità
- partecipazione
- parità di trattamento e non discriminazione
- sussidiarietà orizzontale

Il responsabile del settore approva i progetti e destina i contributi, sentita la Giunta dell'Unione.

Art. 9

Per quanto non previsto al presente Regolamento si fa riferimento alle norme vigenti in materia.